



COMUNE DI TERZIGNO
REGIONE CAMPANIA – CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SERVIZIO IV – URBANISTICA E AMBIENTE

Via Giunti 16 – 80040 Terzigno (NA) – Tel. 081.3389511 – Fax. 081.3389577 – PEC: protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 25 GIU. 2019
REG. GEN. N. 605 DEL 25-06-2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA AL SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 19/2009 E ART. 4-BIS L.R. N°9/83 COME MODIFICATO DALLA L.R. N°28/2018

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- l'esercizio delle funzioni Regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla Legge Regionale 7 gennaio 1983 n°09 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in difesa del territorio dal rischio sismico" e dal relativo regolamento regionale di attuazione n°04 del 2010 "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania";
- che, detta Legge è stata integrata e modificata dalla Legge Regionale 27 gennaio 2012, n°01 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)" pubblicata sul B.U.R.C. n°06 del 28 gennaio 2012;
- che, in particolare, l'art. 33 della suddetta Legge Regionale n°01 del 2012, tra l'altro, ha aggiunto l' "Art. 4-bis - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni" alla Legge Regionale n°09 del 1983;
- che, con Delibera n°161 del 04.04.2012 (pubblicata sul B.U.R.C. n°23 del 14.04.2012) la Giunta Regionale ha approvato Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della Legge Regionale n°09 del 1983;
- che, successivamente, l'art. 4-bis della L. R. 09/1983 è stato modificato dalla Legge Regionale 7 agosto 2014, n°16, titolata "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo" (collegata alla Legge di stabilità Regionale 2014, pubblicata sul B.U.R.C. n°57 del 07.08.2014) nel seguente modo:

- h.1. (art.1, comma 192, L. R. 16/2014) sono state soppresse alcune parole dal 2° periodo del comma 1, che conseguentemente recita: comma 12° per «...Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile...»
- h.2. (art.1, comma 237, L. R. 16/2014) il testo del comma 6 è stato sostituito dal seguente: comma 6 «...Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore...».

Preso atto che l'art. 4-bis della Legge Regionale n°09 del 1983 recita:

- *“Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile, di cui agli art. 2, 4 e 5, come modificati dall'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n°19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, ovvero entro il 31 gennaio di ogni anno successivo. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i 10, 50 metri dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile;*
- ai sensi dell'art. 4-bis, come ultimamente modificato dalla L.R. n°28/2018, l'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia così formate:
 - a. tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
 - b. un geologo ed un geometra (i quali possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali);
 - c. la funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge;
 - d. i componenti delle commissioni saranno nominati con decreto sindacale saranno scelti nell'ambito di un giusto elenco istituito presso il Settore Tecnico;

Considerato che:

- la *trasferibilità* di funzioni ai comuni, alle unioni di comuni o comuni in forma associata prevista dall'art. 4-bis della Legge Regionale n°09 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore Provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica *“...per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna...”*;
- l'aggiunto art. 4-bis della Legge Regionale n°09 del 1983 prevede il trasferimento, previa specifica richiesta, ai comuni, alle unioni di comuni o ai comuni in forma associata di tutte le attività e le funzioni contenute negli art. 2, 4 e 5 della legge regionale n.9 del 1983;
- l'aggiunto art. 4-bis comma 6 della Legge Regionale n°09 del 1983 fa gravare *“gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6”* sul riparto delle risorse

finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 2, da definirsi con deliberazione della Giunta Regionale.

Vista:

- la delibera della Giunta Regionale n°161 del 04.04.2012 che prevede le prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della Legge Regionale 27 gennaio 2012 n°01 – art. 4-bis della Legge Regionale 7 gennaio 1983 n°09 – trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni di comuni o ai comuni in forma associata.

Atteso che la stessa Delibera di Giunta Regionale ha ritenuto, tra l'altro

- che, ai fini della corretta applicazione dell'art. 4-bis della Legge Regionale n°09 del 1983, per il trasferimento delle attività e delle funzioni, i comuni, le unioni di comuni o dei comuni in forma associata debbano presentare "specifiche richieste":
 1. al Settore provinciale del Genio Civile competente per il territorio;
 2. *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"* per il primo anno di applicazione ed *"entro il 31 gennaio di ogni anno"* per gli anni successivi;
 3. A firma del legale rappresentante e su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nella quale si dia atto dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto dall' art. 5 comma 5 della Legge Regionale n°09 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori), redatta in conformità al modello predisposto dall'amministrazione regionale;
- che la specifica richiesta non debba essere ripresentata ogni anno, qualora il comune, l'unione di comuni o i comuni in forma associata siano già stati destinatari del trasferimento;
- che il "decreto del sindaco o del presidente dell'unione di comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata", con il quale vengono nominate le "commissioni" di cui all'art. 4-bis – commi 2, 3 e 4 – della Legge Regionale n°09 del 1983, debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo Ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;
- che, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 4-bis della Legge Regionale n°09 del 1983, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione di comuni o comuni in forma associata debba trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile *"in formato cartaceo o supporto informatizzato"*, unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano opere che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna, nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda opere che superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna;
- che ai fini della corretta applicazione dell'art. 4-bis comma 6 della Legge Regionale n°09 del 1983, per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro;
- che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo; che non possano essere accolte le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di che

trattasi provenienti da comuni singoli, da comuni facenti parte dell'unione o da comuni riuniti in forma associata che, già per l'effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori di loro competenza (art. 5 comma 3 lettera c della legge regionale n. 9 del 1983), abbiano chiesto alla Giunta Regionale di sostituirsi, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 comma 5 della legge regionale n°09 del 1983, in costanza della già rappresentata situazione d'inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse;

- che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, debba decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.C. della deliberazione di cui innanzi, al fine di consentire agli enti locali subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto avvicendamento.

Visto il T.U.EE.LL. n°276 del 2000 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Statuto Comunale relativo all'attribuzione dei compiti gestionali ai Responsabili di Settore e Dipartimenti (funzioni apicali).

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1983, n°09.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n°380.

Vista la Legge Regionale 27 gennaio 2012, n°01.

RITENUTO dover provvedere in merito si rassegna la presente Relazione Istruttoria.

D E T E R M I N A


per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,

DI INDIRE avviso pubblico per la presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco dei tecnici idonei a svolgere la funzione di componente della commissione comunale per l'autorizzazione sismica ai sensi della legge regionale n° 19/2009 e art. 4-bis l.r. n°9/83 come modificato dalla l.r. n°28/2018, nelle more del trasferimento effettivo delle competenze dalla Regione Campania;

1. Di individuare l'arch. Celestino Casalvieri quale Responsabile del Procedimento per l'iter amministrativo;
2. DI APPROVARE l'allegato avviso pubblico per la presentazione delle candidature;
3. DI APPROVARE l'allegato schema di domanda, fissando la data ultima di ricezione delle stesse per il giorno 22 luglio 2019 alle ore 12:00, secondo le modalità contenute nell'avviso pubblico;
4. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Affari Generali per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, affinché ne venga data idonea divulgazione.


Il Responsabile del Procedimento

Arch. Celestino Casalvieri



Il Responsabile del Servizio IV

Ing. Umberto Maria Alfieri





approvato con determina dirigenziale
n. 14 del 25 GIU. 2019.

COMUNE DI TERZIGNO

REGIONE CAMPANIA – CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

SERVIZIO IV – URBANISTICA E AMBIENTE

Via Gionti 16 – 80040 Terzigno (NA) – Tel. 081.3389511 – Fax. 081.3389577 – PEC: protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA AL SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 19/2009 E ART. 4-BIS L.R. N°9/83 COME MODIFICATO DALLA L.R. N°28/2018

Premesso che:

- l' art. 33 della L.R. n° 1/2012 ha introdotto nella L.R. n° 9/1983 l' art. 4 bis , con il quale viene disposta l'istituzione delle " Commissioni per l' autorizzazione sismica presso i Comuni ";
- ai sensi dell'art. 4-bis della l. n. 9 del 1983, come ultimamente modificato dalla L.R. n°28/2018, l'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia così formate:
 - a. tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
 - b. un geologo ed un geometra (i quali possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali);
 - c. la funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge;
 - d. i componenti delle commissioni saranno nominati con decreto sindacale saranno scelti nell'ambito di un giusto elenco istituito presso il Settore Tecnico;

Considerato che :

- con Delibera di Giunta n. 16 del 24/01/2019 il Comune di Terzigno ha fatto richiesta di trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Genio Civile ai sensi dell'art. 4 bis comma1 della L.R. 7 gennaio 1983 n. 9 e smi;
 - i componenti delle commissioni sono nominati con Decreto del Sindaco e vengono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune;
 - Nelle more della Delibera Regionale di effettivo trasferimento delle funzioni è opportuno predisporre un apposito elenco da cui attingere per la formazione delle commissioni sismiche;
- Ciò premesso e considerato,

SI INVITANO

tutti i tecnici in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 4 bis della l.r. n°9/1983, come aggiunto dall'art.33 della L.R. n°1/2012 e successive, a presentare entro le ore 12:00 del 22/07/2019, domanda indirizzata all'Ente per l'inserimento nell'elenco per la costituzione di una o più Commissioni per l'autorizzazione sismica presso il Comune prevista dall'art. 4 bis della L.R.

n°9/1983 e ss.mm.ii., esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it

La richiesta deve essere composta, a pena di esclusione, da:

1. Domanda come da modello A (scaricabile dal sito internet dell'Ente);
2. Copia fotostatica conforme all'originale di valido documento di riconoscimento;
3. Curriculum professionale, con evidenza delle attività svolte in materia strutturale (Progettazione strutturale, Direzione lavori, Collaudi statici, Relazioni a strutture ultimate, Certificati di idoneità statica, Valutazione della sicurezza ecc.) e di tutte le altre attività che il professionista ritenga utile presentare;

Tutti i sopracitati documenti dovranno essere composti da un unico file pdf sottoscritto digitalmente.

Il Responsabile del Settore Tecnico approverà, con propria determina, l'elenco dei professionisti divisi per competenze.

Le Commissioni per il rilascio dell'autorizzazione sismica saranno nominate con Decreto Sindacale, tra i tecnici inseriti nei predetti elenchi.

L'acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nome della figura professionale nel citato Elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica.

Gli oneri derivanti dal funzionamento delle suddette Commissioni graveranno sulle risorse finanziarie introitate direttamente a favore dei Comuni, come disposto dall'art. 1, comma 237 della L.R. n°16/2014.

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Celestino Casalvieri.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione all'avviso saranno trattati, per le finalità di gestione della procedura di nomina della Commissione sismica, nel rispetto dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs n. 196/2003), garantendo i diritti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo e saranno archiviati in locali dell'Ente.

Le operazioni del trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avvengono sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.


Il Responsabile del Procedimento

Arch. Celestino Casalvieri



Il Responsabile del Servizio IV

Ing. Umberto Maria Alfieri



PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno _____
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
